



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE**  
DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE DELLA VITA

Rep. 69/2022  
Prot 455/2022 Tit.VIII/2  
dd. 07/02/2022  
ORDINE 45/2022

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE PER UNA LICENZA SOFTWARE (SNAPGENE ACADEMIC) DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI LABORATORIO . AFFIDO DIRETTO EX ART 50/2016 E S.M.I.: GSL BIOTECH LLC - USA -

**CODICE CIG** ZE9351AD0B

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

**VISTO** l'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

**VISTO** che per le attività di didattica svolte nella Scuola di Specializzazione di Neuropsicologia di cui è responsabile il prof. Paolo Bernardis attualmente in essere presso il Dipartimento di Scienze della vita, ma soprattutto per le lezioni pratiche destinate agli studenti iscritti alla Scuola risultano fondamentali gli utilizzi di programmi software di particolare tipologia atti al raggiungimento degli obiettivi didattici e progettuali e alla formazione completa dei discenti;

**CONSIDERATO** che "Sono compiti primari dell'Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e che entrambe, ove previsto, sono inscindibili dall'attività assistenziale" (l'art. 1, comma 2 Statuto Università degli Studi di Trieste)

**CONSIDERATO** che detta licenza progetta e simula accuratamente le procedure di clonazione e offre un'interfaccia intuitiva con una visibilità impareggiabile sul lavoro, semplificando attività spesso complesse facilitando l'apprendimento per gli studenti che eseguono le attività didattiche di laboratorio previste per il corso di laurea ;

**VISTO** L'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, la quale prevede: «b) *quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*

- a) *lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*
- b) *la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
- c) *tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.*

**VISTO** l'art.36, comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti ai sensi del quale "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

**VISTO** l’art.1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) con cui è stato elevato ad € 5.000,00 IVA esclusa l’importo relativo all’obbligatorietà del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, modificando, quindi, l’art.1, comma 450 della Legge 296/2007;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica di cui sopra, che di fatto eleva gli acquisti di modico valore da € 1.000,00 ad € 5.000,00, sembrerebbe non applicarsi il disposto dell’art.40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 relativamente all’obbligo di utilizzo dei mezzi telematici per le procedure di acquisto, in analogia a quanto già comunicato dal Presidente dell’Anac in data 12 novembre 2018 relativamente alla non obbligatorietà delle comunicazioni elettroniche per gli affidamenti fino a € 1.000,00;

**CONSIDERATO** che l’importo dell’affidamento di cui trattasi rientra nei limiti di valore dell’art.1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 e pertanto non sussiste per questo Dipartimento l’obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**CONSIDERATO** che con l’acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare l’esigenza legata alla didattica oltre che effettuare il bilanciamento tra necessità ed economicità;

**VISTO** che detto software, viene distribuito in abbonamento dalla GSL BIOTECH LLC con sede a S. Diego - USA - il quale è in grado di fornire la licenza annuale necessaria al prezzo unitario di \$ 295,00 + IVA di legge;

**CONSTATATO** che la fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà sul fondo D40-LABDID di cui è accertata la disponibilità economica;

**CONSIDERATO** che il R.U.P del procedimento sarà il prof. Mauro Tretiach;

**Tutto ciò premesso e visto**

#### DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi degli art.32 e 36 del D.Lgs 50/2016 la procedura di cui alle premesse affidando all’OE GSL BIOTECH LLC l’affido del servizio di 1 licenza annuale al prezzo complessivo DI \$ 295,00+ IVA di legge;
2. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016;
3. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita  
prof. Mauro Tretiach